

## COMUNE DI SASSOFELTRIO

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOC. FRATTE

### PREMESSO CHE:

- Il Comune di Sassofeltrio è proprietario nella frazione di Fratte di un centro sportivo composto da campo sportivo "A. Picchi", spogliatoi e tribune adiacenti, campetto calcetto e calcetto/tennis;
- La suddetta struttura costituisce uno strumento fondamentale per offrire alla cittadinanza, soprattutto a quella giovanile, un modo sano per l'uso del tempo libero e un mezzo per promuovere lo sviluppo dello sport quale attività di aggregazione sociale, rendendolo più accessibile a tutti i cittadini;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 18 settembre 2025, l'Amministrazione ha definito gli indirizzi strategici, amministrativi e gestionali per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo per il periodo di 5 anni;
- Con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo mediante procedura ad evidenza pubblica;
- L'affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8/2017, art. 13;

### TUTTO CIÒ PREMESSO:

Tra il Sig. \_\_\_\_\_, Responsabile Settore Amministrativo del Comune di Sassofeltrio, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sassofeltrio che rappresenta in detta sua qualifica, C.F.: 00360430417,

e il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, **via , il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse \_\_\_\_\_**, che rappresenta in detta sua qualità di Presidente della società, C.F.: \_\_\_\_\_ (di seguito, l' "Associazione");

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Sassofeltrio concede in gestione l'impianto sportivo comunale sito in Via Campo Sportivo – Loc. Fratte di Sassofeltrio, composto da:

- campo sportivo "A. Picchi";
- spogliatoi e tribune adiacenti;
- campetto calcetto e calcetto/tennis;
- relative pertinenze e aree di parcheggio.

L'impianto potrà essere utilizzato dall'Associazione per disputare le partite di campionato di calcio per dilettanti e settore giovanile, nonché per attività di allenamento e per ogni altra attività sportiva,

ricreativa, culturale e sociale organizzata dall'Associazione stessa, in coerenza con le finalità pubbliche dell'impianto.

L'Associazione si impegna a presentare al Comune, all'inizio di ogni stagione sportiva, una dettagliata relazione-programma delle attività previste, nella quale dovranno essere evidenziate le iniziative tese alla diffusione della pratica sportiva quale momento di formazione sociale e strumento di tutela della salute e della formazione della gioventù.

Eventuali iniziative non comprese nel programma dovranno essere comunicate al Comune con congruo anticipo e ricevere preventiva autorizzazione.

L'Associazione non potrà cedere in nessun caso a terzi l'uso dell'impianto sopra descritto.

## **ART. 2 - DURATA**

La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data di stipula.

Ciascuna delle parti, per giustificati e comprovati motivi, potrà recedere dalla convenzione prima della scadenza con preavviso di tre mesi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC.

## **ART. 3 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si obbliga alla:

- a) **Promozione sportiva e sociale:** promuovere attivamente la pratica sportiva tra i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, sviluppando proposte progettuali inclusive;
- c) **Manutenzione ordinaria:** provvedere alla manutenzione ordinaria e pulizia degli impianti e relative pertinenze secondo la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendo le strutture in perfetto stato di funzionamento e decoro;
- e) **Uso indiscriminato:** garantire l'uso indiscriminato dell'impianto sportivo a tutti i cittadini, assicurando l'utilizzo della struttura in via prioritaria e inderogabile agli enti:
  - aventi sede legale nel territorio comunale;
  - oppure privi di sede legale nel Comune, che dimostrino di avere tra i propri iscritti almeno il 50% di residenti nel Comune medesimo;
- f) **Rendicontazione:** trasmettere al Comune copia del rendiconto annuale entro 30 giorni dalla sua approvazione e rendicontare all'Amministrazione comunale l'attività svolta sotto il profilo finanziario e socio-ricreativo;
- g) **Divieto di cessione:** non cedere la gestione a terzi senza preventiva autorizzazione del Comune.

Nessun intervento di modifica, manomissione o trasformazione delle strutture è consentito arbitrariamente, senza previa autorizzazione dell'Ufficio competente del Comune.

Sono a carico dell'Associazione tutte le responsabilità derivanti dalle normative in materia di Pubblica Sicurezza, di prevenzione infortuni del personale e degli utenti e di quant'altro per una corretta gestione, in ottemperanza delle disposizioni vigenti.

Il Concessionario deve assolvere a tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali e assistenziali relativi alla propria Associazione.

I tecnici degli Uffici comunali competenti sono autorizzati ad effettuare, in qualsiasi momento, verifiche all'impianto per constatarne l'efficienza. Nel caso riscontrassero l'esigenza di effettuare interventi di natura ordinaria, l'Associazione è tenuta ad eseguirli.

#### **ART. 4 - UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE**

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto, previo congruo avviso all'Associazione, per manifestazioni culturali, sportive, ricreative, comunque compatibili con la natura dell'impianto e con il calendario F.I.G.C. e C.S.I.

#### **ART. 5 - MANUTENZIONE E UTENZE**

La manutenzione ordinaria dei campi, delle strutture e dei relativi impianti (elettrici, di riscaldamento, idrici, ecc.) è a completo carico dell'Associazione.

La manutenzione straordinaria dell'impianto rimane a carico del Comune proprietario.

Le utenze di energia elettrica e acqua sono a carico del Comune, che provvederà al pagamento diretto delle stesse a titolo di sostegno ai costi di gestione.

Nessuna modifica potrà essere apportata dall'Associazione all'impianto senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione.

Alla scadenza della presente convenzione la struttura dovrà essere riconsegnata al Comune in perfetto stato e completamente funzionante.

#### **ART. 6 - CONTROLLI E VERIFICHE**

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di accesso all'impianto, nonché il diritto di effettuare ispezioni e controlli in ogni momento per verificare il rispetto degli obblighi convenzionali e il mantenimento dei requisiti previsti.

Qualora si accertino inosservanze alla presente convenzione, quali carenza nella pulizia, trascuratezza nella manutenzione, mancato rispetto degli obblighi di promozione sportiva e sociale, è facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare la concessione senza che l'Associazione possa reclamare danni e diritti di sorta, previa diffida da notificare per lettera raccomandata A.R. o PEC, almeno 30 giorni prima.

#### **ART. 7 - AREE COMUNI E SERVIZI**

Le aree destinate a parcheggio dovranno rimanere di uso comune dell'Associazione e di ogni altra società alla quale il Comune intenda affidare la gestione di altri impianti insistenti nella zona.

Il pozzo artesiano di proprietà comunale insistente al F. 87 mapp. 32 verrà mantenuto, in modo paritario, nella disponibilità dell'Associazione e di ogni altra società cui verranno affidati altri impianti sportivi.

#### **ART. 8 - PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI**

L'Associazione potrà liberamente installare ai margini dei campi cartelli pubblicitari che riuscirà a contrattare con ditte sponsorizzatrici, purché ciò non determini guasti agli impianti e purché autorizzati dalla competente autorità.

I contratti pubblicitari non potranno essere di durata superiore a quella della presente convenzione.

## **ART. 9 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ**

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione della convenzione, derivassero al Comune, agli utenti, a terzi o a cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Associazione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale in qualsiasi forma impegnato nell'esecuzione della convenzione.

L'Associazione è tenuta a stipulare e mantenere operativa per tutta la durata della concessione una assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), compresi il Comune, i volontari, gli ospiti e, in generale, gli utenti dei servizi in gestione, con massimale unico per sinistro di almeno € 1.000.000,00 (un milione/00).

## **ART. 10 - CORRISPETTIVO**

La presente concessione è accordata a titolo gratuito, in considerazione delle finalità sociali e di promozione sportiva perseguite dall'Associazione e degli obblighi assunti con la presente convenzione.

## **ART. 11 - RISOLUZIONE E INADEMPIMENTI**

La presente convenzione si risolve di diritto, senza necessità di messa in mora, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi di promozione sportiva e sociale;
- cessione non autorizzata della gestione a terzi;
- destinazione dell'impianto ad usi diversi da quelli previsti;
- mancata stipula o mantenimento delle coperture assicurative;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi convenzionali.

Resta salvo il diritto del Comune alla richiesta di risarcimento danni.

## **Art. 12 – CESSIONE**

La cessione della presente convenzione ad altri soggetti è nulla.

## **ART. 13 - SPESE E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese relative alla presente convenzione, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

## **ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per la gestione del rapporto convenzionale e per gli adempimenti di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Sassofeltrio.

## **ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Urbino.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO  
DEL COMUNE DI SASSOFELTRIO

---

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELL'ASSOCIAZIONE

---